



I.N.T.

ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 28 Luglio 2026

Ai Presidenti e ai Senatori Commissari delle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato della Repubblica.

Oggetto: memoria dell'**Istituto Nazionale Tributaristi (INT)** schema di decreto legislativo AG 419 (recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria).

Ringraziando le Commissioni Giustizia e Finanze riunite, per aver richiesto una memoria in merito al d.lgs. in oggetto, proponiamo alcune riflessioni, fermo restando il giudizio positivo sull' AG 419 e più in generale sulla riforma della Giustizia Tributaria. Si coglie pertanto l'occasione per evidenziare che tale riforma dovrebbe introdurre, per ciò che attiene ai tributaristi professionisti, nuovi riferimenti normativi ai fini dell'abilitazione al patrocinio in Contenzioso tributario. Attualmente i tributaristi iscritti al 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti in tributi sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria ed inseriti nell'Elenco Unico Nazionale per l'esercizio di tale funzione. L'iscrizione nei ruoli ha evidentemente funzione di tutela della parte assistita e di qualifica del tributarista, essendo però legata alla data del 30/09/1993, il Ministero della Giustizia, in ossequio al D.Lgs. del 10/10/2022 n.149, ha individuato nel tributarista qualificato ai sensi della L. 4/2013 una adeguata e nuova forma di tutela dei terzi, nonché di qualificazione professionale, tant'è che il tributarista qualificato è abilitato all'iscrizione negli albi CTU/CTP. Un professionista che per ruolo e competenza può essere ausiliario del giudice in ambito civile e penale, dovrebbe poter assistere in contenzioso il contribuente per cui cura già tutti gli adempimenti tributari e contabili. Ci si scusa per questa introduzione ad una problematica relativa alla Giustizia tributaria, ma non propriamente all'AG 419, ma l'occasione di poter evidenziare a Codeste Commissioni un'esigenza professionale non più differibile, è troppo importante per chi, ai sensi della L. 4/2013, ha compiti di tutela dell'utenza e di qualificazione dei professionisti rappresentati.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Contenuti sintetici della memoria

Viene colmato il vuoto normativo sullo "status" del Magistrato Togato: la legge n. 130/2022 aveva introdotto i magistrati tributari professionali disciplinandone il reclutamento e il trattamento economico, ma senza regolarne l'assetto ordinamentale. Il decreto colma questa lacuna equiparando, per quanto compatibile, lo status dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari e istituisce il Ruolo Unico Nazionale, che sarà pubblicato annualmente e sarà tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), ciò a nostro avviso è sicuramente di grande importanza e si auspica una celere emanazione di decreti ministeriali e delle necessarie delibere del CPGT.

Condivisibili inoltre, relativamente alla responsabilità disciplinare il chiarimento che l'attività di interpretazione del diritto e valutazione delle prove non costituisce illecito disciplinare e il rafforzamento delle garanzie difensive.

Procedura d'Infrazione UE sui Giudici Onorari: la Commissione europea ha avviato (con lettera del 4 giugno 2026) una procedura d'infrazione per la disparità di trattamento e le differenti condizioni di lavoro tra giudici tributari onorari e magistrati professionali. Il decreto disciplina lo stato dei soli magistrati togati, lasciando aperto il nodo della tutela dei giudici onorari ancora presenti.

Il decreto AG 419 rappresenta un fondamentale ed ineludibile passo in avanti nell'istituzione di una magistratura tributaria professionale e strutturata al pari di quella ordinaria. Tuttavia, lascia irrisolti nodi strutturali pressanti, in primis la procedura d'infrazione europea sui giudici onorari e la sostenibilità dei carichi di lavoro nel periodo transitorio di ricambio generazionale.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Si ritengono elementi di criticità le incompatibilità familiari e territoriali nel contesto dello schema di decreto, ciò rappresenta uno dei profili di maggiore dibattito e criticità dogmatica/operativa presi in esame dai commentatori e dagli esperti del settore. La problematica nasce dall'intersezione tra le norme dell'Ordinamento Giudiziario ordinario e le specificità del contenzioso tributario regolato dal D.Lgs. 545/1992 (in particolare l'art. 8, comma 1-bis). Le principali criticità riguardano l'eccessiva ampiezza dell'Incompatibilità Territoriale con un criterio geografico d'ambito "macro-regionale" e una disciplina estremamente severa se il parente entro il secondo grado (o affine di primo grado) svolge attività di assistenza o consulenza tributaria, mentre nell'ordinamento giudiziario ordinario l'incompatibilità familiare è per lo più limitata al *singolo circondario o distretto* di corte d'appello e valutata in concreto in base al tipo di attività svolta dal familiare. Situazioni analoghe sul piano sostanziale, ma opposte sul piano formale rischiano di non subire la medesima preclusione automatica: ad esempio, il magistrato con un parente stretto che sia funzionario dell'Ente Impositore (Agenzia delle Entrate, Riscossione, Ente Locale) e che difenda la P.A. davanti alla stessa Corte potrebbe non trovarsi di fronte a un'incompatibilità automatica della stessa portata territoriale, pur ponendosi un identico problema di apparenza di imparzialità. L'applicazione rigida delle incompatibilità familiari e territoriali crea un concreto ostacolo alla gestione delle piante organiche e della mobilità interna.

Il combinato disposto delle norme sulle incompatibilità territoriali e familiari crea un sistema a "doppio binario" dove **i magistrati tributari finiscono per subire limitazioni geografiche e professionali più stringenti rispetto a quelle previste per i magistrati ordinari o amministrativi, ponendo l'esigenza di un riallineamento che valorizzi l'accertamento concreto dell'interferenza anziché automatismi su vasta scala territoriale.**

Si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno, Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it